FINANZIAMENTO DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1971-1975 E MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

Art. 12

Contributo per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare

Il contributo in conto capitale, previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 23 marzo 1968 per la costruzione di impianti di dissalamento delle acque di mare, e' elevato al 50 per cento delle spese ammissibili, ove si tratti di impianti per la produzione di acqua potabile occorrente al fabbisogno delle isole minori. Agli esercenti nelle isole minori attivita' di produzione e di distribuzione di energia elettrica, che provvederanno alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui al precedente comma, non e' applicabile il limite previsto dall'articolo 4, n. 8) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Versione in vigore dal 10 novembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
Estremi	Legge 6 ottobre 1971, n. 853
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-della-cassa-per-il-mezzogiorno-per-il-quinquennio-1971/art-12-contributo-per-la-costruzione-di-impianti-di-dissalamento-delle-acque

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it